

ORD. 3332



CITTA' DI TORINO
Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive

CITTA' DI TORINO
Settore Amm.vo Commercio

Addi 26 LUG. 2006

Prot. N. 30731
Cat. 108 Cl. 004 Fasc. 00015

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata dalla Commissione del Mercato Guala, prot. n. 18425 del 28/4/2006;

Vista la richiesta presentata dalla Commissione del Mercato Bengasi, prot. n. 18577 del 2/5/2006;

Vista la richiesta presentata dalla Commissione del Mercato Barcellona, prot. n. 19310 del 5/5/2006;

Vista l'ordinanza sindacale nr. ¹⁷⁰⁸1709 del 24/04/2006, che qui integralmente si richiama e a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto in questo atto, che disciplina gli orari dell'attività di vendita su aree pubbliche e sui mercati rionali;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, e in particolare l'art. 32, commi 1 e 5 e l'art. 39, comma 2;

Ritenute accoglibili le richieste di modifica dell'orario sopra richiamate, poiché esse non determinano un disservizio per i consumatori;

Sentito il parere della Commissione Consultiva Tecnica;

Visto l'art. 28 comma 12 del Decreto L.vo 114/98;

Visto il titolo V dell'allegato A alla D.G.R. del Piemonte 32-2642 del 2/4/2001;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

- 1) Che l'attività di vendita sul mercato Bengasi si svolga secondo i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: ore 7.00 – 13.00
sabato e prefestivi: ore 7.00 – 19.30
- 2) Che l'attività di vendita sul mercato Guala si svolga secondo i seguenti orari:
martedì: ore 7.00 – 14.00
giovedì: ore 7.00 – 14.00
sabato: ore 7.00 – 15.00

3) Che l'attività di vendita sul mercato Barcellona si svolga secondo i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: ore 7.00 – 13.30
sabato e prefestivi: ore 7.00 – 17.30

4) Le operazioni di assegnazione giornaliera in spunta dei posteggi non assegnati in concessione o non occupati dal titolare inizieranno su tutti i mercati alle ore 8.30.

Gli operatori titolari di posteggio devono iniziare l'attività di vendita entro le ore 8.30. Gli assegnatari giornalieri devono iniziare l'attività non oltre un'ora dopo l'assegnazione del posteggio.

AVVERTE

In base all'art. 33 del vigente Regolamento della Città di Torino per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentito, al solo fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, l'occupazione del posteggio in concessione un'ora e mezza prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro quarantacinque minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita. I posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari devono essere liberati da merci, attrezzature e rifiuti, entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

In base all'art. 39, comma 2 del vigente Regolamento della Città di Torino per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche che la permanenza degli operatori nel relativo posteggio è obbligatoria per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità.



p. Il Sindaco
L'ASSESSORE AL COMMERCIO E
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(Alessandro ALTAMURA)

AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE POTRÀ RICORRERE: PER INCOMPETENZA, PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto 26 LUG. 2006 17.15
Il Messo
NR.